



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 60**  
***Informativa***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria.**

*Principi e procedura di PG ordinaria.*

L. 14 luglio 2017, n. 110<sup>(1)</sup> *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.*

Per opportuna conoscenza e corretta applicazione della norma, si informa che la legge n. 110/2017, di cui all'oggetto, all'art. 1 ha novellato i sottoelencati articoli del C.P., introducendo nel nostro ordinamento i reati di "Tortura" e di "Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura":

Art. 613 bis C.P. "Tortura"

*Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.*

*Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.*

*Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.*

*Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.*

Art. 613 ter C.P. "Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura"

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**Il legislatore ha altresì modificato:**

---

(1) GU n. 166 del 18-7-2017

- l'art. 191 del C.P.P. "Prove illegittimamente acquisite"(art. 2 L. 110/2017);
- l'art. 19 "Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili" D. L.vo n. 286/1998<sup>(2)</sup> (art. 3 L. 110/2017)

<p style="text-align: center;">Art. 191 c.p.p. Prove illegittimamente acquisite.</p> <p>1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 191 c.p.p. Prove illegittimamente acquisite.</p> <p>1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> <p><b>2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.</b></p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 19 D. L.vo n. 286/1998 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. ) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)</p> <p>1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.</p> <p>1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.</p> <p>2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espul-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 D. L.vo n. 286/1998 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. ) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)</p> <p>1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.</p> <p><b>1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.</b></p> <p>1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.</p> <p>2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espul-</p>
---	---

(2) D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. GU n. 191 del 18-8-1998 – S.O. n. 139

sione di persone affette da disabilità degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.	sione di persone affette da disabilità degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.
---	---

All'art. 4 della L. 110/2017 sono evidenziati i casi di "esclusione dall'immunità e l'estradizione nei casi di tortura":

*1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.*

*2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.*

Torino, 20/07/2017

CSLV/cslv



IL DIRIGENTE DI PM  
Dott. Marco SGARBI  
(firmato in originale dal Dr. Acerbo)